



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

Ufficio V – Relazioni sindacali della Polizia di Stato

N. 555/V-RS/Area 2^/01/2
Rif. n. 0109/41-SG.34-PAO del 18.4.2023
Seg.

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Indennità per soccorritori alpini ex art. 21 del d.P.R. n. 57/2022.

ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP

ROMA

Con riferimento alla nota sopra distinta, concernente l'oggetto, la Direzione Centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato ha confermato quanto già previsto nella nota n. 333-ORD/5210 del 21 dicembre 2022 ove è stato precisato che, affinché possa essere corrisposta l'indennità in argomento, è necessario che il personale interessato sia stato impiegato in **una specifica operazione di soccorso alpino di durata di almeno tre ore**.

Tale limite temporale assume una particolare rilevanza nell'economia dell'istituto in argomento, perché presuppone il disbrigo di un'attività di soccorso di carattere non ordinario, appunto "un'operazione di soccorso alpino", che richiede, perciò, un congruo lasso di tempo (con correlativo impegno) per essere svolta.

Infatti, il predetto criterio temporale, che si aggiunge alla distinzione operata dalla norma contrattuale fra la quotidiana attività di soccorso in montagna e quella straordinaria del soccorso alpino, **consente di connotare una attività come ulteriormente impegnativa e fuori dall'ordinario**.

L'intercalarsi di una pluralità di brevi e limitate operazioni di ausilio a soggetti infortunati, pur potendo, nel complesso, raggiungere la durata di tre ore, non assume, pertanto, rilievo ai fini della corresponsione del beneficio *de quo*, sia perché la volontà della norma ha fissato, per le ragioni che si è detto sopra, un limite temporale non superabile altrimenti, sia perché tali attività non rivestono in sé la connotazione di operazioni di soccorso alpino.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis